

PROCEDURA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING
(SINTETISI DELLA PROCEDURA A SOLO SCOPO INFORMATIVO)

PREMESSA

La “**Procedura in materia di Whistleblowing**” ha l’obiettivo di definire le modalità e i canali di comunicazione per la ricezione, l’analisi e il trattamento di **segnalazioni di comportamenti illegittimi** (“*whistleblowing*”), in conformità con quanto previsto dalle disposizioni normative di riferimento, predisposti da Central SICAF S.p.A. (di seguito la “**SICAF**” o la “**Società**”).

Con la presente procedura si intende dare seguito a quanto richiesto dalle seguenti principali disposizioni normative:

- D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come modificato in sede di recepimento della Direttiva 2014/65 (MiFID II) (gli artt. 4-*undecies* e 4-*duodecies* del TUF disciplinano i sistemi di segnalazione delle violazioni nel settore del mercato finanziario);
- D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (“D. Lgs. 231/2007”), come da ultimo modificato dal D. Lgs. 125/2019 di recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 (“V Direttiva AML”);
- D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (“D. Lgs. 231/2001”), in tema di responsabilità amministrativa delle società e degli enti come modificato dalla Legge sul *whistleblowing*;
- Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lett. b) e c)-*bis*, del TUF, emanato con Provvedimento del 5 dicembre 2019 e modificato con Provvedimento del 23 dicembre 2022 (“Regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019”).

1. DESTINATARI

La presente procedura si applica a tutti i dipendenti ⁽¹⁾, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, agli azionisti, ai collaboratori anche occasionali della SICAF, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e ai consulenti che prestano la loro attività per conto della Società, ai lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore della SICAF, nonché alle risorse eventualmente distaccate a favore della SICAF da parte degli *outsourcer* (complessivamente, in generale, “**Segnalanti**”).

2. COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO

Per comportamento illegittimo si intende qualsiasi azione o omissione, avvenuta o tentata nello svolgimento dell’attività lavorativa o che abbia un impatto sulla stessa, che arrechi o che possa arrecare danno o pregiudizio (anche solo reputazionale) alla SICAF e/o ai Segnalanti e che:

⁽¹⁾ Nella definizione rientrano anche i volontari e i tirocinanti (ad esempio gli stagisti), a prescindere dal fatto che percepiscano o meno una remunerazione, i candidati, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, gli ex dipendenti, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

- sia illecita;
- violi le normative interne della Società;
- violi le disposizioni normative e regolamentari.

Ai fini della segnalazione, è indispensabile che la conoscenza del presunto comportamento illegittimo si basi su elementi precisi e concordanti, tali da rendere ragionevole la segnalazione stessa e non invece su notizie prive di fondamento o “voci di corridoio” e che sia effettuata in buona fede. L’oggetto della comunicazione può essere un comportamento scorretto già in essere, o un comportamento censurabile che, secondo la ragionevole convinzione del segnalante, potrebbe essere posto in essere in futuro.

La normativa circoscrive il perimetro *oggettivo* del *whistleblowing* a:

- atti o fatti che possano costituire violazione delle norme disciplinanti l’attività svolta istituzionalmente dalla SICAF nonché del Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato;
- violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate al fine di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- atti o fatti dai quali potrebbe derivare la responsabilità amministrativa-penale della Società, ovvero violazioni del modello interno di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- violazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6), del D. Lgs. n. 24/2023.

Si precisa che, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile, l’invio di una segnalazione non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (inclusi eventuali accordi di riservatezza).

3. CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione nominare il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione e il soggetto incaricato di agire quale Funzione di riserva (di seguito, singolarmente considerati, il “Responsabile”), quali soggetti incaricati di ricevere, esaminare e valutare le segnalazioni ricevute.

In proposito, il Consiglio di Amministrazione ha nominato:

- il Responsabile della Funzione Compliance quale Responsabile dei sistemi interni di segnalazione;
- il Consigliere Indipendente e referente interno del Consiglio per le Funzioni di Controllo quale Funzione di riserva.

Ai fini dell’esame e della valutazione delle segnalazioni ricevute, il Responsabile può richiedere, se necessario, il supporto di personale qualificato anche esterno, assicurando, nell’ambito del sistema di segnalazione in cui si opera, la massima riservatezza sui contenuti e sull’identità delle persone coinvolte.

4. CONTENUTO E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del comportamento illecito (di seguito anche “fatto”) segnalato e ad accertare la fondatezza della segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

central sicaf

- data/periodo in cui si è verificato il comportamento illegittimo oggetto di segnalazione;
- luogo in cui si è verificato il comportamento illegittimo oggetto di segnalazione;
- descrizione chiara e completa del fatto oggetto di segnalazione, indicando, ove possibile, le normative interne o esterne che si considerano violate;
- cognome e nome, ovvero altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i soggetti che ha/hanno posto in essere il comportamento illegittimo;
- eventuali soggetti all'interno della SICAF cui sono già stati riferiti i fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali soggetti a conoscenza dei fatti segnalati ovvero che possano riferire sugli stessi;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati; a discrezione del Segnalante possono essere allegati eventuali documenti utili a confermare la fondatezza di tali fatti.

La segnalazione deve includere anche l'informazione circa:

- l'assenza di un interesse privato collegato alla segnalazione, ovvero
- la sussistenza di un interesse privato collegato alla segnalazione (che comprende una breve descrizione dell'interesse medesimo).

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, oppure, su richiesta della persona segnalante, in forma orale mediante incontro diretto, fissato entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta medesima.

La segnalazione in forma scritta può essere inviata attraverso una delle seguenti modalità:

- a) in via telematica, tramite la piattaforma fornita da EQS (la "**Piattaforma**") disponibile sul sito *internet* della SICAF al seguente indirizzo www.centricsicaf.it, alla voce "*Whistleblowing*";
- b) via e-mail all'indirizzo whistleblowing@centricsicaf.it, riconducibile al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, o a riservawhistleblowing@centricsicaf.it (qualora ricorrano i presupposti), riconducibile alla Funzione di riserva;
- c) a mezzo del servizio postale, o tramite posta interna, in busta chiusa all'attenzione personale del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione o all'attenzione personale della Funzione di riserva (qualora ricorrano i presupposti), presso la sede della SICAF in Milano, via C.O. Cornaggia 6, indicando nella busta "RISERVATA PERSONALE";

Segnalazioni in forma anonima

Anche se la Società non incoraggia le segnalazioni anonime, il Segnalante può decidere se includere o meno nella segnalazione il proprio nominativo. Le segnalazioni anonime, purché recapitate tramite le modalità previste dalla presente procedura, verranno prese in considerazione ove siano connotate da un contenuto adeguato e circostanziato, e cioè siano tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, al fine di consentire alla Società l'espletamento delle necessarie indagini.

Laddove la segnalazione non dovesse includere, il nominativo del Segnalante, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione potrebbe non essere in grado di gestire le comunicazioni successive, qualora il sistema di segnalazione adottato non sia quello della Piattaforma, ai sensi della presente procedura. In ogni caso, forme di

tutela sono assicurate, in caso di segnalazione anonima, al Segnalante che sia stato successivamente identificato e che abbia subito eventuali ritorsioni.

Riservatezza

L'identità del Segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile dei sistemi interni di segnalazione (ovvero dalla Funzione di riserva qualora ricorrano i presupposti) che è tenuto a garantirne la riservatezza e l'anonimato, fatti salvi i casi in cui le informazioni siano necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

In generale, la riservatezza dei dati personali del Segnalante e del presunto responsabile della violazione è garantita, ferme restando le regole che disciplinano le eventuali indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.

L'identità del Segnalante è sottratta all'applicazione delle disposizioni tempo per tempo vigenti in tema di *privacy* con particolare riferimento ai diritti dell'interessato e, pertanto, non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679. È inoltre tutelato ai sensi della normativa vigente e delle procedure aziendali in materia, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Al ricevimento della segnalazione il Responsabile:

- entro 7 giorni, invia al Segnalante un avviso di ricezione della segnalazione;
- conduce le indagini in modo tale da assicurare che le informazioni raccolte, ivi inclusa l'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e delle persone che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, siano trattate con la massima riservatezza e sicurezza;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni. Il Segnalante deve essere regolarmente informato circa lo stato di avanzamento dei risultati dell'indagine;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricezione (della prima segnalazione)⁽²⁾.

Segnalazione infondata

Qualora, a conclusione delle indagini, la segnalazione risulti infondata, anche per l'assenza di elementi di fatto sufficientemente circostanziati e idonei a giustificare eventuali accertamenti, il Responsabile comunica al segnalante (preferibilmente attraverso lo stesso canale utilizzato per la segnalazione ovvero, qualora possibile, attraverso la Piattaforma) l'esito motivato delle valutazioni condotte e la conclusione del procedimento.

Segnalazione fondata

Se invece la segnalazione risulta essere fondata, ad esito delle indagini effettuate, il Responsabile provvede a informare:

⁽²⁾ In caso di mancato invio dell'avviso di ricevimento, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

central sicaf

- il Segnalante e il segnalato (tramite comunicazione separata) circa gli esiti della valutazione svolta;
- direttamente e – nei casi in cui si siano verificate violazioni di particolari gravità – senza indugio gli organi aziendali che provvedono, ove necessario, ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche d’urgenza;
- ove la segnalazione contenga profili di rilievo in un’ottica di Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001, l’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi di quest’ultimo, per le valutazioni di competenza.

6. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

La SICAF garantisce adeguata tutela al Segnalante contro condotte ritorsive o discriminatorie, dirette o indirette, conseguenti anche indirettamente alla segnalazione, ai sensi della normativa vigente.

Se il Segnalante ritiene di aver subito una discriminazione deve informare – eventualmente per il tramite del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione – l’Amministratore Delegato, ovvero, qualora la segnalazione all’origine delle discriminazioni riguardi quest’ultimo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione che, verificata la fondatezza di quanto appreso, valuterà l’adozione dei provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione (ivi incluso l’eventuale trasferimento in altra area/unità).

Il Segnalante può comunicare le condotte ritorsive o discriminatorie che ritiene di avere subito anche direttamente alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

È parimenti vietata qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione nei confronti di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione, in particolare nei confronti dei c.d. “facilitatori” che, operanti nel medesimo contesto lavorativo, assistono il segnalante nel processo di segnalazione.

Analoghe misure di protezione si applicano alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante legate a quest’ultima da uno stabile legame affettivo, o di parentela entro il quarto grado; ai colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

La tutela del Segnalante si applica anche qualora la segnalazione avvenga quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

7. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e/o disciplinare del Segnalante in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale (artt. 368 e 595 c.p.) e dell’art. 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ovvero la Società stessa e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della stessa.

8. SEGNALAZIONI ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

I Segnalanti possono decidere di trasmettere eventuali segnalazioni direttamente alle Autorità di Vigilanza in conformità a regole operative dalle stesse definite.

A tale proposito, la Banca d'Italia e la Consob:

- a) ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, segnalazioni riferite a violazioni;
- b) possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni, tenendo conto dei criteri previsti all'articolo 4-*undecies*, comma 2, lettere a) e b) del TUF;
- c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- d) prevedono, mediante protocollo d'intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni, in modo da coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.

Segnalazioni alla Consob

È possibile segnalare direttamente alla Consob presunte violazioni o illeciti relativi alle norme del TUF e agli atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie nonché al Regolamento UE n. 596/2014 in materia di abusi di mercato (ai sensi della Direttiva UE 2015/2392).

Per le segnalazioni operate dal personale dei soggetti vigilati (tra cui le SICAF), in aggiunta al canale postale, la Consob ha attivato due canali dedicati, telefonico e telematico, per la ricezione immediata, anche in forma anonima.

In particolare, le segnalazioni possono essere inviate:

- al numero telefonico 06/8411099;
- alla casella di posta elettronica whistleblowing@consob.it, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Autorità di Vigilanza;
- via posta ordinaria, indirizzata a: CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma.

Segnalazioni alla Banca d'Italia

È possibile segnalare direttamente alla Banca d'Italia presunte violazioni normative e/o irregolarità di natura gestionale da parte di intermediari vigilati.

In particolare, le segnalazioni possono essere inviate:

- con la piattaforma “Servizi online” all'indirizzo servizionline.bancaditalia.it/home selezionando il box “Invia una segnalazione”;
- via posta ordinaria, all'indirizzo Banca d'Italia, via Nazionale, n. 91 - 00184 Roma, all'attenzione del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria – Servizio RIV – Divisione SRE (la busta deve recare la dicitura riservato).

Segnalazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

È possibile segnalare direttamente all'ANAC presunte violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6), del D. Lgs. n. 24/2023, se al momento della sua presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'organo designato a ricevere le segnalazioni esterne è l'ANAC, in forma scritta, attraverso l'apposita piattaforma informatica, ovvero in forma orale, secondo le modalità indicate nella normativa *whistleblowing*.

9. DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Il Segnalante può anche rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6), del D. Lgs. n.24/2023 (tramite la stampa o mezzi elettronici) e beneficiare delle misure di protezione se, al momento della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha preventivamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna e non ha ricevuto alcun riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.